



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 21 Luglio 2009

Il nuovo scudo fiscale riparte dal passato

Il decreto anti crisi, nella sua versione definitiva, conterà anche la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario. L'emendamento che è stato presentato alla Camera introduce la possibilità di sanare le sanzioni pregresse mediante il pagamento di una imposta straordinaria che in concreto è pari al 5% dei valori detenuti all'estero. Si tratta di una disposizione che, per le definizioni di fondo e per gli aspetti operativi, rinvia espressamente alle norme già applicate in passato (e quindi alle relative interpretazioni ufficiali).

I cinque dubbi sulla strada dello scudo fiscale

La nuova versione dello scudo fiscale presenta una serie di dubbi. Il primo problema riguarda il calcolo dell'imposta straordinaria in presenza di capitali all'estero detenuti da meno di cinque anni. Una volta determinato il valore delle attività occorre, infatti, calcolare un reddito figurativo in modo forfettario pari al 2% annuo per ogni anno di detenzione. In base al testo sembrerebbe operare una presunzione assoluta di detenzione all'estero per cinque anni con rendimento lordo presunto pari al 10%. Ne consegue che l'imposta straordinaria è del 50% e lo scudo presenta un costo pari al 5% del valore. Un altro aspetto che potrebbe diminuire l'interesse allo scudo riguarda l'impossibilità di eseguire la regolarizzazione di beni detenuti in Stati extra-Ue. Ne consegue che, in ipotesi di detenzione di immobili e somme in Paesi non Ue, il contribuente può certamente rimpatriare ma non potrà regolarizzare il possesso dell'immobile.

In nota la difesa dagli "studi"

Coloro che non intendono pagare maggiori imposte rispetto a quelle che emergono dai dati contabili debbono fare i conti con i meccanismi di funzionamento di Gerico. L'Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che non c'è alcun obbligo di adeguamento per il contribuente che non si riconosce nella stima effettuata. Ciò può accadere per due motivi: da un lato la peculiarità della situazione del contribuente (sotto l'aspetto soggettivo, oggettivo, nonché ambientale, vale a dire il contesto del mercato in cui si opera), dall'altro un malfunzionamento di Gerico.

Scudo, copertura anche parziale

Tutte le attività di controllo già portate a conoscenza del contribuente, compresa la notifica di un questionario, bloccano l'accesso allo scudo fiscale e alla conseguente preclusione dell'attività di accertamento sui periodi d'imposta ancora suscettibili di verifica. In ogni caso, la sterilizzazione da attività di accertamento di imposte e l'estinzione delle sanzioni potrà riguardare i periodi di imposta non «toccati» da tale attività. Inoltre, l'utilizzo delle disponibilità che vengono rimpatriate o regolarizzate potrebbe costituire una sorta di giustificazione per i comportamenti successivi a quello della avvenuta sanatoria. L'effetto principale della sanatoria, da un punto di vista fiscale, è la preclusione all'azione di accertamento per i periodi di imposta per i quali tale potere è esercitabile nel momento in cui il decreto verrà convertito in legge contenendo l'emendamento. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 350 del 2001, articolo

richiamato anche nella procedura di regolarizzazione contenuta nell'articolo 15. Acquisito questo principio, deve essere ricordato però come il successivo comma 7 disciplinava l'inefficacia degli effetti quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni tributarie era stata già constatata ovvero quando erano stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui i contribuenti erano a conoscenza. In virtù del tenore letterale della formulazione normativa, in linea di principio i periodi di imposta coperti da accertamento vanno individuati in quelli ancora «aperti» alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e tenendo conto che il rimpatrio ovvero la regolarizzazione riguardano la disponibilità esistente almeno al 31 dicembre 2008. Rientra nella preclusione, dunque, il periodo di imposta 2002 laddove lo stesso non sia stato oggetto di condono, sino sicuramente a tutto il 2007. Per il 2008 la fattispecie appare più complessa, nel senso che correlando il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (30 settembre 2009) con la data a partire dalla quale si avvia l'operazione scudo fiscale, si potrebbe avere un effetto preclusivo su un periodo di imposta non ancora dichiarato. Ciò soprattutto in relazione alla mancata compilazione del quadro RW del modello Unico 2009. In linea di principio, la norma sembrerebbe applicabile anche al periodo di imposta 2008. Fermo restando che, come chiarito in occasione del provvedimento precedente, l'amministrazione finanziaria richiede una correlazione, seppure non puntuale, tra quanto rimpatriato ovvero regolarizzato e quanto accertato.

L'usufrutto nel reddito va da solo

Nuda proprietà e usufrutto separate nel calcolo del reddito diverso. Se si giunge per atto negoziale a consolidare le nuda proprietà e l'usufrutto, gli stessi rilevano autonomamente ai fini dell'art. 67 del Tuir. Questa la risposta della risoluzione 188/E di ieri ad un caso in cui un contribuente dopo aver acquistato nel febbraio 2006 dal coniuge la nuda proprietà di un fabbricato ha nell'anno successivo acquistato a titolo oneroso l'usufrutto.